

STATUTO
ACTIVES APS (ETS)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTE TERZO SETTORE

__***_***_***_***_***

Art. 1-Denominazione e sede

1. Assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modificazioni della nuova normativa in materia dei vari Enti del Terzo Settore; è costituita una associazione che assume la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ACTIVES"

Che sarà integrata con:

"Associazione di Promozione Sociale Ente terzo Settore"

Da ora in avanti l'associazione assume la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ACTIVES Associazione Di Promozione Sociale (E.T.S.)"

in breve:

"ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ACTIVES A.P.S. E.T.S."

a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, non commerciale e aconfessionale. Senza scopo di lucro.

2. L'associazione ha sede legale presso:

Studio DAVITO Largo Cibrario n.11 10143 TORINO

La sede Operativa è sita in:

Via Corio 8/A 10143 TORINO

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solamente convocando un'assemblea straordinaria dei soci, i quali dovranno essere presenti tutti per avere una votazione unanime, deliberandone così la cessione oppure la trasformazione ai sensi dell'art.42bis del Codice civile.
5. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale (oppure le associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei soci che la costituiranno) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore", avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2-Statuto



1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3-Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4-Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5-Scopo

1. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Per consentire ai propri associati ed ai cittadini in genere, la crescita civile e culturale, la coesione sociale e per sostenere il miglioramento della qualità della vita.
2. L'associazione si prefigge di esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (art.5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Commi:

a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-j)-k)-l)-m)-n)-o)-p)-q)-r)-s)-t)-u)-v)-w)-x)-y)-z)

3. In particolare , per il raggiungimento dello scopo, o degli scopi, di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:

L'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ACTIVES A.P.S. E.T.S. si impegna ad esercitare le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ACTIVES A.P.S. E.T.S. svolgerà in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o

protocolli d'intesa, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 denominato "Codice del terzo settore", a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Camera di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 e 79 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 denominato "Codice del terzo settore", (attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6-Soci

1. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'ammissione di nuovi associati avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'ente.
3. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7-Ammissione di un nuovo socio

1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione preposto su domanda dell'interessato. La deliberazione viene poi comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.
3. **ACTIVES APS ETS** prevede l'ammissione come associati anche di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei soci che costituiscono l'associazione come prevede l'art.35 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore".
4. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
5. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

6. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'accoglimento o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione; in caso di rigetto dovrà motivarne la deliberazione e comunicarla agli interessati.
7. In caso di ricusazione della richiesta di ammissione a socio, se non appositamente convocati, in occasione di una successiva riunione, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiederne il riesame; può inoltre chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, corredando nuovamente la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
8. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
9. I soci possono essere:
- soci fondatori:** sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
 - soci operativi:** sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
 - soci onorari:** sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
 - soci sostenitori o promotori:** sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
10. Non é ammessa la categoria dei soci temporanei.
11. La quota associativa é intrasmissibile.

Art. 8-Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - a frequentare i locali dell'associazione;
 - a collaborare all'elaborazione dei vari programmi riguardanti l'associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
 - esaminare i libri sociali;
 - consultare i verbali;
 - a partecipare alle Assemblee;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- 
- b) rispettare le decisioni prese dall'associazione;
 - c) sostenere le finalità dell'associazione;
 - d) considerare con rispetto il lavoro svolto dagli altri soci, che sia stato svolto in singolo o in gruppo;
 - e) essere attivi, collaborativi e propositivi;
 - f) partecipare attivamente alle attività della collettività all'interno del gruppo;
 - g) offrire nuove soluzioni;
 - h) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - i) seguire sempre la buona educazione;
 - j) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.9-Risorse lavorative

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore" solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10-Volontari

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari. Essi verranno iscritti in un apposito registro.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Inoltre i volontari svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore" non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 11-Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) **decesso;**
 - b) **per scioglimento volontario dell'associazione;**
 - c) **mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - d) **dimissioni:** ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - e) **espulsione:** l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 12-Organismi Sociali (Amministrazione)

Gli organi dell'associazione sono:

- I. Assemblea dei soci;
- II. Organo di amministrazione;
- III. Consiglio direttivo;
- IV. Presidenza;
- V. Organo di controllo;
- VI. Organo di revisione dei conti.

Art. 13-Assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o altro mezzo telematico prevalentemente utilizzato dai soci; spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
5. ~~Nell'~~assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Ciascun associato ha un voto.
8. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
9. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
10. Ciascun associato se munito di apposite strumentazioni potrà intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato che partecipa e vota.
11. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, gli organi di controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 15-Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.
5. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
6. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16-Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
2. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 17-Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di:
 - a) consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente;
 - b) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi;
 - c) accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 18 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da a un massimo di undici componenti.
2. **Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.**
3. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
5. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando é presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
8. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
9. Compete al Consiglio direttivo:
 - a) Organo competente per la realizzazione del Bilancio;
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di rata con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo;
 - e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando attività e autorizzando la spesa;
 - f) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
 - g) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - k) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - l) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.
10. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione.
11. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
12. L'eventuale sostituzione o dimissione di un componente del Consiglio direttivo, effettuata nel corso del triennio, comporterà la sua sostituzione con un nominativo presente su la lista dei non eletti alle elezioni del Direttivo; da essa si attingerà il socio entrante che andrà a sostituire il socio uscente; se la lista dei non eletti alle elezioni del Direttivo non è presente, si procederà con una nuova elezione.
13. L'eventuale sostituzione o dimissione di più componenti (massimo tre componenti congiuntamente) del Consiglio direttivo, effettuata nel corso del triennio, comporterà la loro sostituzione con i nominativi presenti su la lista dei non eletti alle elezioni del Direttivo; da essa si

attingeranno i soci entranti che andranno a sostituire i soci uscenti; se la lista dei non eletti alle elezioni del Direttivo non è sufficiente, oppure, non è presente, si procederà con una nuova elezione.

14. L'eventuale sostituzione o dimissione coatta di più del 50% dei soci componenti il Consiglio direttivo, effettuata nel corso del triennio, comporterà un'immediata rielezione del Consiglio direttivo.

Art.19-Organo di amministrazione

Cap.I-Amministratori, Nomina e revoca

1. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. L'assunzione della carica di amministratore richiede il possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
4. L'associazione prevede che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
5. La nomina di uno o più amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore" è riservata all'assemblea dei soci.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
8. Se vi è un conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile

Cap.II-Amministratori, Potere di rappresentanza

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
2. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Cap.III-Funzioni

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. E' ammessa l'espressione del voto anche mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio, videoconferenza); purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Se l'assemblea lo acconsente, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegati). In tal caso il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega
6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione.

Compete all'Organo di amministrazione:

- la redazione del bilancio di esercizio;
- la facoltà di aumentare il capitale sociale;
- gli adempimenti relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite;
- la redazione del progetto di fusione con altre società;
- la redazione del progetto di scissione della società.

Cap.IV-Doveri e responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in associazioni concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e rispondere dei danni.
2. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e alla Presidenza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una precisata misura l'intervento dell'associazione; se si tratta di un amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'azione, incaricando della stessa il Presidente dell'associazione; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
3. In questi casi la decisione del consiglio di amministrazione o l'amministratore stesso deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'intervento.
4. In caso di inosservanza di tali doveri oppure, si verifichi la condizione tale che, questa decisione, dell'organo amministrativo dell'associazione venga adottata, con il voto determinante dell'amministratore interessato, la deliberazione stessa, qualora possa recare danno all'associazione può essere impugnata dagli amministratori e dall'assemblea entro novanta giorni dalla sua data, fatti in ogni caso salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
5. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso l'associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

6. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a coloro che, essendo immuni da colpa, hanno fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell'associazione.
7. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito ad una decisione dell'assemblea; può anche essere promossa anche con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; deve comunque essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
8. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 20-Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
3. Il presidente é eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
6. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
7. Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
8. Il **segretario** da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.21 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.
3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili (indicare eventuali limiti di mandati successivi).
4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Attraverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 22 - Organo di controllo

1. E' nominato l'organo di controllo **nei casi previsti** dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore"
2. L'organo di controllo é formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore".
4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
5. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
8. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore" ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore". (Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci).
9. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23-Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato **nei casi previsti** dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore"

2. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
4. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 24-Risorse economiche, Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni;
 - d) lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi da convenzioni;
2. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore".
3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - d) da quote di partecipazioni societarie;
 - e) da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - f) dal fondo di riserva;
 - g) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
 - h) Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 5 del presente statuto.
4. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
 - b) dai proventi della gestione del patrimonio;
 - c) dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
 - d) della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
 - e) dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 - f) dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 - g) dalle convenzioni con Enti Pubblici;
 - h) dalle erogazioni liberali;
 - i) dai titoli di solidarietà;
 - j) da attività commerciali marginali.

Art.25-Modalità di erogazione delle Risorse economiche

1. **ACTIVES APS ETS** è una associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, che si ispira a principi di solidarietà umana; essa opera con altri enti per il perseguimento di finalità filantropiche.

2. **ACTIVES APS ETS** intende utilizzare il denaro ed i beni a sua disposizione per servizi ed altre attività a sostegno del terzo settore; a beneficio di altre associazioni di promozione sociale oppure in favore dei propri associati e dei loro familiari o di terzi.
3. **ACTIVES APS ETS** si propone di utilizzare le sue risorse per organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturale, turistica, artistica, ricreativa, sportiva, ludica, promuovendo eventi e manifestazioni, spettacoli, intrattenimento, rievocazioni storiche; ma anche formazione, promozione e beneficenza; promuovendo così la diffusione della cultura tutelando e valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico.

Art. 26-Libri sociali obbligatori

1. I Libri sociali obbligatori che l'Associazione deve tenere sono:
 - a) le scritture contabili;
 - b) il libro del bilancio sociale;
 - c) il registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - d) il libro degli associati o aderenti;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere d) e e) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
3. I libri di cui alla lettera f) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
4. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 27-Divieto di distribuzione degli utili, utilizzo del patrimonio, destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato dalla stessa per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel suddetto statuto all'articolo 5 (Scopo)
2. Ai fini di cui al comma 1, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28-Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore" e delle relative norme di attuazione.

3. Il bilancio é predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 29-Bilancio sociale

Il bilancio d'esercizio é redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore".

Art. 30-Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 31-Convenzioni/Protocolli d'intesa

1. Le convenzioni/Protocolli d'intesa tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore" sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione/Protocollo d'intesa é custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 32-Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. denominato "Codice del Terzo Settore".
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 33-Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore".

Art. 34-Responsabilità dell'associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 35-Assicurazione associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

La copertura assicurativa é elemento essenziale delle convenzioni tra e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione

Art. 36-Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore" previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 37-Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore", ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

18

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 20-3-23 n. 987
Serie 3, e ATTO ESENTE

IL FUNZIONARIO
Francesco NEMORE
Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO

